



COMUNE DI ESINO LARIO

Provincia di Lecco

AREA AMMINISTRATIVA- AFFARI GENERALI

DECRETO DEL SINDACO

Numero 4 del 21-07-2021

OGGETTO: NOMINA DI VICESINDACO E ASSESSORE COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che nei giorni 20 e 21 settembre 2020 hanno avuto luogo le votazioni per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, e in particolare i seguenti articoli:

Articolo 46 - Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta

"(...) 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. (...)";

Articolo 47 - Composizione delle giunte

"(...) 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. (...)";

Articolo 64 - Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

"1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.";

Articolo 78 - Doveri e condizione giuridica

"(...) 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. (...)";

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri

comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province. (...);

dato atto che in data 22.9.2020, con decreto n. 6, si è proceduto alla nomina dei componenti della Giunta Comunale, nominando il Sig. Viglienghi Fabio Emilio come Vicesindaco e la Sig.ra Bruna Nasazzi come Assessore;

preso atto che in data 5.7.2021 i predetti componenti della Giunta Comunale hanno rassegnato le proprie dimissioni dalle rispettive cariche;

visto lo Statuto comunale, e in particolare l'art. 24 il quale dispone che *"il sindaco (...) deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari"*;

richiamata la propria nota prot. n. 2754 del 17.7.2021;

ritenuto di confermare i predetti componenti nelle rispettive cariche già ricoperte fino alle dimissioni;

atteso che la fattispecie della revoca delle dimissioni non è disciplinata dallo Statuto comunale e che pertanto occorre emanare un nuovo atto di nomina dei componenti della Giunta Comunale;

vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss. mm. e ii., e in particolare il Titolo III, Capo II;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, e ss. mm. e ii.;

visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e ss. mm. e ii.;

visto lo Statuto Comunale;

visto il parere reso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali in data 3 aprile 2018;

valutata l'insussistenza delle cause di incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità rese ai sensi delle norme sopra richiamate;

N O M I N A

- il Sig. VIGLIENGHI FABIO EMILIO, nato a Bellano il 13.10.1962, residente a Esino Lario, in Via Adamello n. 7, componente della Giunta comunale e Vicesindaco;

- la Sig.ra NASAZZI BRUNA, nata a Bellano il 9.9.1971, residente a Esino Lario in Via M. Fiori n. 5, componente della Giunta comunale;

dando atto che è stata acquisita agli atti la documentazione relativa al possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale così come richiesto dall'art. 47, commi 3 e 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

che il presente atto venga notificato agli interessati per raccoglierne l'accettazione, sia pubblicato all'albo pretorio *on line* e comunicato al Consiglio comunale nella prossima seduta.

Il presente atto costituisce anche, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

e ii., espressa designazione e autorizzazione per il trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento del proprio incarico, per la parte di trattamento la cui titolarità è esercitata dal sottoscritto. Il trattamento deve avvenire nel rispetto delle previsioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela dei dati personali, Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss. mm. e ii., nonché varie norme di settore.

Esino Lario, 21-07-2021

Il Sindaco
Ing. Pensa Pietro